

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-426 del 29/01/2019
Oggetto	FE17T0033 - ATTO DI CONCESSIONE - CADF S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-399 del 25/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI
PROC. Cod. FE17T0033
COMUNE DI FISCAGLIA (FE)

LA RESPONSABILE

Premesso:

- Che la gestione dei beni del demanio idrico è stata conferita alle regioni e agli enti locali competenti per territorio, ai sensi dell'art. 86 e 89 del D.Lgs 112/98 e successive modificazioni;

- Che la Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 140 e 141, Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, così come modificata dalla Legge Regionale 4 maggio 2001, n. 12, esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998 mediante i Servizi tecnici di bacino, strutture nelle quali sono riordinati e riorganizzati i Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, determinando e introitando i canoni inerenti alle relative concessioni;

- Che con determinazione del Direttore Generale Ambiente del 18 aprile 2001, n. 3261, è stato affidato ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione del demanio idrico e che tale funzione decorre dalla data del 21 febbraio 2001;

- Che con deliberazione di Giunta Regionale n.1260 del 22/07/2002 si è proceduto all'istituzione dei Servizi Tecnici di Bacino (STB), come articolazione tecnica del governo regionale del territorio, stabilendo sinteticamente le competenze di tali Servizi che sostituiscono i citati Servizi Provinciali Difesa del Suolo Risorse Idriche e Risorse

Forestali, demandando alla competente Direzione generale la delimitazione territoriale di dettaglio degli ambiti di competenza dei Servizi istituiti;

- Che con determinazione del 25/11/2003 n. 16155 la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo ha delimitato a una scala di maggiore dettaglio gli ambiti territoriali di competenza degli S.T.B.;

- Che, per effetto della L.R. 13/2015 e della D.G.R. 453/2016, dal 01/05/2016 la competenza in materia di concessioni di demanio idrico è di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA;

- Che con determina dirigenziale n. 70/2018 e la deliberazione di Giunta Regionale 1181/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per le prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna;

- Che con deliberazione di giunta n. 106/2018 è stato conferito all'Ing. Paola Magri l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01/01/2019;

- Che con la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e relative Delibere di G.R. si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

- VISTA l'istanza presentata in data 05/07/2017 assunta al protocollo PGFE/2017/7819 - pratica n. FE17T0033 - dal C.A.D.F. SPA con sede legale in Via Alfieri 3, nel Comune di Codigoro, C.F. e P.Iva: 012800290386, con la quale veniva richiesta la concessione demaniale per la sostituzione di un tratto di condotta idrica (2° stralcio), in Via Castagnina, Massafiscaglia, nel Comune di Fiscaglia, sponda destra del Po di Volano, area censita catastalmente al Foglio 10 mappali 2317/1178/644/642/2108/1961/2092, Foglio 11 mappale 28 e Foglio 1, del Comune medesimo;

- Vista la "Richiesta di parere con nulla osta idraulico e di prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale ai sensi della L.R. 13/2015 e della DGR 2363/2016 (PGFE/2017/13026 del 17/11/2017) e parere con valutazione d'incidenza da parte del

Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. 7/2004 e della DGR 1191/2007 (PGFE/2018/1739 del 12/02/2018);

- Preso atto del nulla osta idraulico rilasciato con Determina Dirigenziale n. 4171 del 19/12/2017 di competenza dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano trasmesso in data 21/12/2017 prot. PGFE/2017/14333;

- Preso atto del parere favorevole da parte del Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia Romagna protocollato in data 18/04/2018 al numero PGFE/2018/4643 contenente le seguenti condizioni:

- Svolgere i lavori che coinvolgono la vegetazione arboreo-arbustiva al di fuori del periodo riproduttivo(15 marzo-15 luglio)
- Programmare tutte le fasi di lavorazione e le operazioni di cantiere in modo da transitare od operare il meno possibile sulle aree naturali
- Non danneggiare la vegetazione arboreo-arbustiva presente in loco se non strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento
- Provvedere, al termine dei lavori, al ripristino dell'area di cantiere ed all'eliminazione dei rifiuti eventualmente prodotti o rinvenuti;

- Vista la D.L. n. 913 del 29 giugno 2009 "Revisione dei canoni aree del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004" ed in particolare il sesto allinea che prevede l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree del demanio idrico con le infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;

- Vista la nota del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa che prevede la possibilità per il gestore del Sistema Idrico Integrato di essere esentato dal pagamento del canone se ricorrano i presupposti del sesto allinea della D.L. 913/2009 producendo una dichiarazione sotto la propria responsabilità che l'opera per la realizzazione della quale ha presentato istanza di

concessione di area del Demanio Idrico in gestione alla RER non è destinata a rimanere nel capitale della società stessa;

- Preso atto della dichiarazione del C.A.D.F. SPA assunta al protocollo PGFE/2018/8403 del 12/07/2018 di richiesta di esenzione dal canone di occupazione in forza della D.L. 913/2009 con la quale dichiara:

- di essere gestore del sistema idrico integrato della RER;
- di richiedere l'occupazione in nome e conto dei Comuni soci di Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Ro Ferrarese e Tresigallo;
- che le infrastrutture che occupano o occuperanno le aree oggetto dell'istanza di concessione relativa alla pratica FE17T0033 sono infrastrutture idriche ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto di Proprietà Pubblica dei Comuni sui quali insistono;
- che in forza di legge tali infrastrutture sono e rimarranno proprietà pubblica.

- Preso atto della documentazione trattenuta agli atti che dimostra come C.A.D.F. SPA operi in nome e conto dei Comuni soci di Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Ro Ferrarese e Tresigallo per ogni adempimento relativo alla gestione del sistema Idrico Integrato;

- Preso atto della sottoscrizione della bozza di concessione comprensiva del relativo disciplinare tecnico accettata per presa visione a firma del legale rappresentante in data 27/12/2018 (assunta agli atti con PG/2019/8190 del 17/01/2019);

- Preso atto della pubblicazione della richiesta in esame sul BURERT n. 320 del 29/11/2017 e che nel termine di 30 (trenta) giorni non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

Visti:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 37;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1622 recante "Disposizioni in materia di Demanio Idrico anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico, nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;

Attestata la regolarità amministrativa

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DETERMINA

1) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al C.A.D.F. SPA con sede legale in Via Alfieri 3, nel Comune di Codigoro, C.F. e P.Iva: 012800290386, la concessione demaniale per la sostituzione di un tratto di condotta idrica (2° stralcio), in Via Castagnina, Massafiscaglia, nel Comune di Fiscaglia, sponda destra del Po di Volano, area censita catastalmente al Foglio 10 mappale 639, Foglio 11 mappali 1/28 e Foglio 1 mappale 75, del Comune medesimo, alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al 31/12/2037 e l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d) il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo a questa Struttura e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 19, comma 2, L.R. 7/2004);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 20, comma 9, L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., l'importo relativo alle spese di istruttoria è stabilito in € 75,00=, versate dal richiedente in data 23/09/2015 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" ed introitate sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e delle ll. 15 marzo 1997, n.59 e 15 maggio 1997, n.127 (L.R. 21 aprile 1999, n.3)" di cui all'U.P.B. 3.6.6000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2015;

4) di stabilire che il canone annuale è fissato in € 1.075,60, calcolato applicando la L.R. 7/2004 e ss.mm.ii.;

5) di stabilire che il Concessionario sia esentato dal pagamento del canone annuale ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009 n. 913 che prevede l'esenzione dal canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.lgs 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;

6) di dare atto che la cauzione, quantificata in € 1.075,60= ai sensi dell'art. 20, comma 11, L.R. 7/2004 e dell'art.8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., è stata versata dal concessionario tramite bonifico sul n° IBAN: IT18C0760102400000000367409 intestato al "Presidente della Giunta Regionale" in data 14/12/2018 a garanzia del presente titolo concessorio ed è introitata sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018. La cauzione potrà essere svincolata in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla struttura competente, solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

7) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

8) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

9) di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

10) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso.

11) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m..

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, pratica FE17T0033 a favore, del C.A.D.F. SPA C.F. e P.Iva: 012800290386.

Art. 1 - Oggetto

Il C.A.D.F. SPA è autorizzato ad occupare un'area del demanio idrico, per posare un acquedotto in pvc DN200, all'interno dell'argine destro del Po di Volano, della lunghezza di ca m 2.400,00, in località Massa Fiscaglia del Comune di Fiscaglia.

L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente al fg 10 mapp. 639, fg 11 mapp.li 1 e 28, fg 1 mapp. 75 del Comune di Fiscaglia.

Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

1. Relativamente all'esecuzione dell'intervento, lo scavo da effettuare per la posa dovrà essere riempito con materiale analogo a quello di cui è formato il rilevato arginale, avendo l'accortezza di costipare bene la terra di riempimento.

2. Dovranno essere posizionati due misuratori di portata correlati alle estremità del tratto di condotta posato nel corpo arginale del Po di Volano, finalizzati al monitoraggio continuo per la segnalazione in tempo reale di eventuali rotture e conseguenti perdite idriche che possano pregiudicare la stabilità del corpo arginale stesso. Considerata l'assenza di allacciamenti che possano determinare prelievo idrico lungo il tratto interessato, i misuratori di portata correlati dovranno rilevare i gradienti di portata e segnalare l'anomalia alla struttura operativa di CADF S.p.A. per il pronto intervento di riparazione.

3. La società richiedente rimane completamente responsabile dell'opera eseguita, della sua presenza e della manutenzione;

ogni e qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche e/o a terzi a causa della condotta idrica presente all'interno dell'argine, le verrà imputato.

4. La soc. richiedente dovrà comunicare l'inizio dei lavori con un congruo anticipo all'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara; la stessa soc. è tenuta altresì ad apportare eventuali modifiche che questo Servizio Tecnico ritenga di dover ordinare per esigenze idrauliche e/o di pubblica utilità.

5. La soc. richiedente dovrà esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, l'Atto di concessione rilasciato da Arpae, cui il presente Atto è allegato.

6. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali

ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni,

mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. I lavori negli argini e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico della soc. richiedente; resta inteso che l'A.R.S.T. e P.C. interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

7. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano, in ogni caso, rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

8. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'amministrazione concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della soc. richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua, nei rilevati arginali e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la soc. richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti da questo Servizio Tecnico.

9. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Art. 3 - Prescrizioni generali

Il richiedente dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;

- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Agenzia concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;

- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati al corpo arginale, alle sponde del canale ed alle loro pertinenze ed alle opere idrauliche in genere, evitando in ogni modo, di provocarne altri;

- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio.

Art. 4 - Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;

- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;

- subconcessione a terzi.

Art. 5 - Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato

dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di polizia idraulica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.